



Bundesanwaltschaft
Ministère public de la Confédération
Ministero pubblico della Confederazione
Procura pubblica federala

RAPPORTO DI GESTIONE

Rapporto del Ministero pubblico della Confederazione
sulle attività svolte nel 2012
all'attenzione dell'autorità di vigilanza

L'albero evidenzia al meglio l'avvicinarsi di cambiamenti nel corso dell'anno. Come nella natura, nella nostra vita molti ambiti sono caratterizzati dal continuo rinnovamento. Anche il diritto. Non di rado vale la pena soffermarsi per osservare le cose da più angoli. Gli alberi che illustrano il presente rapporto di gestione sono gli stessi dell'anno scorso, eppure sono circondati da nuova luce.

Prefazione



È con piacere che presento il primo rapporto di gestione del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) del mio mandato. Il rapporto comprende in particolare la relazione annuale all'attenzione dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) e tiene conto delle direttive in materia di sorveglianza emesse da quest'ultima.

Il 1° gennaio 2011, il legislatore svizzero ha rafforzato l'indipendenza della giustizia, dissociando completamente il MPC dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche da quello organizzativo. Con quest'atto storico, egli ha dimostrato la propria fiducia nel MPC e nel perseguimento penale federale e ha confermato l'importanza di una giustizia indipendente per uno Stato di diritto moderno, fondato su principi democratici. L'indipendenza, tuttavia, non è fine a se stessa, bensì racchiude l'attesa che il MPC adempia il proprio compito di legge con professionismo ed efficienza.

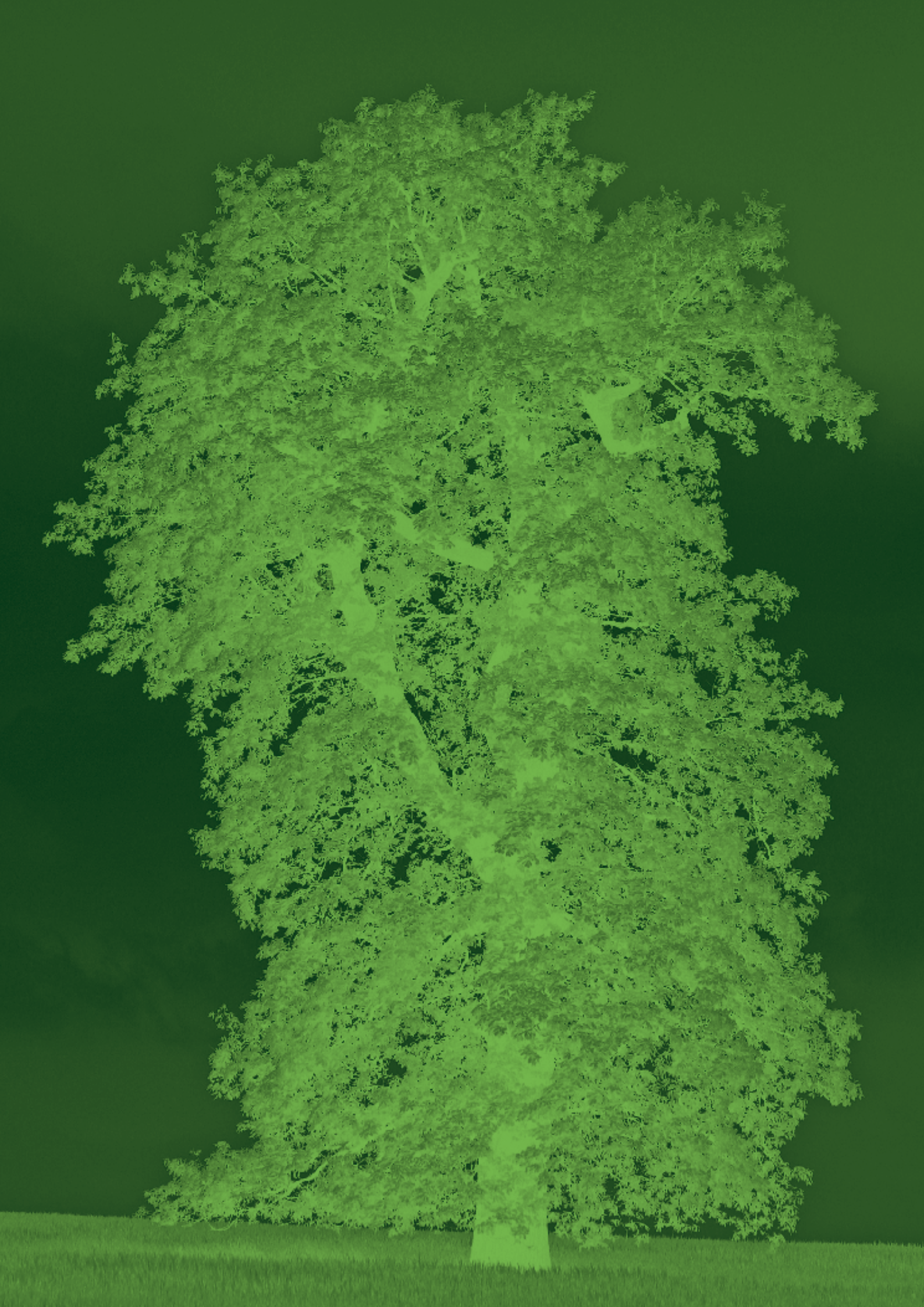
Nel 2012, il MPC ha quindi raggiunto un'ampia indipendenza. In questo periodo di riferimento, il MPC ha adempiuto il mandato conferitogli dalla legge, ma è anche stato ottimizzato per quanto riguarda la struttura interna del MPC. Le modifiche strutturali apportate consentono ora, tra gli altri, di impiegare in modo ottimizzato le risorse del personale, d'introdurre un controllo dei procedimenti e di valorizzare l'informatica quale fattore strategico per il successo. Oggi sono lieto di constatare che l'ottimizzazione ha trovato sostegno tra i collaboratori del MPC.

Il MPC ritiene, infatti, di dover servire in primo luogo l'amministrazione della giustizia svizzera, la protezione e la sicurezza dello Stato federale e della sua popolazione. Indipendenza, però, non significa assenza di controllo. Il MPC è sotto la vigilanza indivisa, tecnica e amministrativa dell'AV-MPC e oggetto del controllo esercitato dall'alta vigilanza parlamentare. Gli atti procedurali del MPC sono controllati e valutati dal Tribunale penale federale (TPF) e, se del caso, dal Tribunale federale (TF). Un sistema di controllo completo e calibrato consente quindi di controllare che il MPC adempia il mandato conferitogli dalla legge.

Parte dei capitoli successivi documenta il modo in cui il MPC esegue tale mandato.

Porgo i miei ringraziamenti alle varie autorità partner presso la Confederazione e i Cantoni per la buona collaborazione con il MPC.

Michael Lauber
Procuratore generale della Confederazione



Indice

Introduzione	6
1 Statuto del MPC e mandato conferitogli dalla legge	6
2 Insediamento e misure adottate	7
Attività operative	9
1 Il controllo operativo di gestione al MPC	9
2 Lo stato maggiore operativo del procuratore generale	10
3 Casi d'interesse pubblico	10
4 Reati perseguibili previo permesso	15
5 Collaborazione con la PGF	15
6 Collaborazione internazionale	16
7 Questioni giuridiche	18
8 Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni	21
Attività amministrative	23
1 Basi giuridiche	23
2 Impiego delle risorse finanziarie e materiali	23
3 Personale	24
4 Consiglio informatico	24
5 Organigramma	25
6 Direttive generali	26
7 Carico di lavoro delle singole divisioni	26
Prospettive	31
Allegato	32
Reporting	32

1 Statuto del MPC e mandato conferitogli dalla legge

1.1 Statuto del MPC

Secondo l'articolo 7 LOAP, il MPC funge da pubblico ministero a livello federale. Sottostà alla responsabilità globale del procuratore generale, il quale è eletto dall'Assemblea federale e ha vaste competenze di organizzazione e dirigenza.

Il procuratore generale ha due sostituti, anch'essi eletti dall'Assemblea federale, che in caso di sostituzione esercitano tutti i poteri del procuratore generale. Nomina i procuratori e i sostituti procuratori federali e assume gli altri collaboratori del MPC.

Il MPC è soggetto alla vigilanza indivisa di un'autorità di vigilanza pure eletta dall'Assemblea federale (AV-MPC, art. 23 segg. LOAP). Il procuratore generale sottopone all'AV-MPC il rapporto sull'attività del MPC contenente segnatamente indicazioni circa l'organizzazione interna, i casi, l'impiego delle risorse e i ricorsi (art. 17 cpv. 2 LOAP).

1.2 Mandato conferito dalla legge

Quale pubblico ministero federale, il MPC persegue e muove l'accusa per i reati che rientrano nella giurisdizione federale, elencati agli articoli 23 e 24 del Codice di diritto processuale penale (CPP; RS 312.0) e in leggi federali speciali. Si tratta sia di reati classici che minacciano la sicurezza dello Stato, quindi rivolti soprattutto contro la Confederazione o i suoi interessi, sia di reati commessi nell'ambito di complessi casi intercantonali e internazionali di criminalità organizzata, riciclaggio di denaro e corruzione. Il MPC tratta i casi di criminalità economica a livello nazionale e internazionale nel quadro della competenza federale facoltativa. Tra i compiti del MPC, infine, vi è anche l'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria presentate da Stati terzi.

Il MPC conduce le proprie indagini penali in stretta collaborazione con la Polizia giudiziaria federale (PGF) e con le autorità cantonali di perseguimento penale.

2 Insediamento e misure adottate

2.1 Organizzazione ottimizzata

L'inizio del periodo di riferimento è stato caratterizzato dall'insediamento del nuovo Procuratore generale della Confederazione, eletto per la prima volta dall'Assemblea federale. Dopo un rilevamento e un'analisi approfonditi, il Procuratore generale ha constatato che il MPC non necessitava di una vasta riorganizzazione, ma che le strutture e i processi di lavoro potevano essere ottimizzati. I quadri sono quindi stati chiamati ad adottare varie misure volte a meglio impiegare le conoscenze e l'esperienza dei collaboratori secondo il principio «la persona giusta al posto giusto».

Il Procuratore generale ha assegnato funzioni chiare a entrambi i suoi sostituti, affidando loro l'attuazione dei punti chiave del suo mandato, compiti centrali nel controllo dei procedimenti e la conduzione di casi speciali. Ha inoltre essenzializzato la posizione del capo dello stato maggiore per consentire a quest'ultimo di fornire maggiore assistenza amministrativa al Procuratore generale e alla Direzione. Nell'infrastruttura, ha definito l'informatica «un fattore strategico per il successo» e potenziato di conseguenza il relativo settore.

Siccome più divisioni e sedi distaccate del MPC si occupano di lotta alla criminalità economica e alla criminalità organizzata italiana, il Procuratore generale ha nominato un coordinatore per ognuno dei due campi al fine di garantire principi unitari di perseguimento penale trasversali nel MPC. È stata creata inoltre una seconda divisione per la lotta alla criminalità economica, che si occuperà in particolare delle nuove competenze attribuite al MPC, chiamato a perseguire i reati borsistici. Infine, i collaboratori attivi nella lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra in varie divisioni sono stati riuniti in un nuovo centro di competenze in diritto penale internazionale.

La nuova organizzazione del MPC è entrata in vigore a metà del 2012.

non coincidono con le priorità del MPC. Questo è dovuto al fatto che la PGF, oltre alle mansioni di polizia giudiziaria, esegue anche compiti di prevenzione e coordinamento.

Per aumentare la qualità e l'efficienza, una priorità del periodo di carica del Procuratore generale è l'implementazione di un esteso controllo dei procedimenti (vedi p. 9, cifra 1).

2.2 Definizione delle priorità per il settore operativo

Oltre ad aver ottimizzato l'organizzazione, il Procuratore generale ha definito le priorità del suo periodo di carica per l'attività operativa del MPC. Rientrano nelle priorità la lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità economica, al terrorismo e alla criminalità organizzata italiana e la conduzione di casi speciali (ad es. inerenti alla «primavera araba»).

Quando fissa le priorità, il MPC si riserva una certa libertà di azione per ottimizzare l'impiego delle risorse di personale e finanziarie nel limite delle possibilità date dal CPP e secondo la massima dell'ufficialità (principio secondo il quale lo Stato ha non soltanto il diritto, ma anche l'obbligo, di esercitare d'ufficio il suo potere sanzionatorio). Il Procuratore generale verifica regolarmente le priorità stabilite. Si noti che il Consiglio federale fissa priorità di politica criminale per la PGF che



1 Il controllo operativo di gestione al MPC

1.1 Concetto

Nel periodo di riferimento, il MPC ha istituito un controllo operativo di gestione, esercitato dal 1° settembre 2012. Si tratta di uno strumento operativo di direzione, volto a consolidare la conduzione unitaria dei procedimenti e quindi a migliorare la qualità e l'efficienza del MPC.

La posizione del nuovo controllo operativo di gestione è data dalla struttura gerarchica del MPC, stabilita per legge. Secondo la legge, il procuratore generale ha la piena responsabilità operativa e amministrativa. Lo affiancano una sostituta incaricata del controllo della gestione dei casi in lingua italiana e francese e un sostituto incaricato dei casi in lingua tedesca. Il controllo vero e proprio dei casi rientra nei compiti principali dei procuratori capo federali (capidivisione e capi delle sedi distaccate), che hanno il pieno diritto di impartire istruzioni, anche nei singoli casi, ai procuratori federali loro subordinati. Il controllo dei casi avviene quindi a due livelli, poiché il controllo concreto è assicurato dai procuratori capo federali e il controllo di gestione dai sostituti procuratori generali. Il procuratore generale è l'ultimo livello di controllo.

Il compito del controllo operativo di gestione, adempiuto dai due sostituti procuratori generali, è consapevolmente in contrasto con la mansione dei procuratori capo federali incaricati della direzione e del controllo diretti dei procuratori federali responsabili di procedimenti nelle loro divisioni o sedi distaccate. Il controllo di gestione è un accompagnamento del procedimento da intendersi primariamente come consulenza e sostegno, ma con possibili interventi concreti nei procedimenti. Inoltre, il principio della supervisione multipla introdotto con il controllo di gestione dei casi consente di garantire che si mantenga una visione d'insieme e quindi l'orientamento strategico del MPC.

Un controllo della gestione dei casi che coprisse tutti i procedimenti condotti al MPC non era realisticamente attuabile. Un «sistema di semaforo» è stato quindi istituito per stabilire i procedimenti che richiedono un controllo prioritario dividendoli in casi rossi, gialli e verdi. I casi rossi sono seguiti da vicino perché sensibili, mentre i casi verdi sono gestiti con i processi di lavoro consueti perché non particolarmente problematici. Tra le due categorie vi sono i casi gialli che richiedono un'attenzione particolare, ma sono seguiti meno intensamente dei casi rossi per la loro minore intensità.

1.2 Obiettivi

Il controllo della gestione dei casi ha i seguenti obiettivi fondamentali:

- procedere con struttura, con un piano d'azione, un'organizzazione adeguata alle esigenze ecc.,
- agire in conformità alle regole in materia di divieti di utilizzazione, interrogatori incrociati ecc.,
- osservare la proporzionalità temporale per le questioni relative al rapporto dispiego-utilità, prescrizione e simili.

All'inizio di un procedimento penale, è necessario verificare la tesi dell'istruttoria e i pertinenti obiettivi dal punto di vista contenutistico e temporale nonché garantire una pianificazione adeguata, un impiego ottimale delle risorse e una chiara assegnazione dei compiti. Nel corso dell'inchiesta, è necessario sorvegliare il perseguimento degli obiettivi, procedere in modo mirato e osservare le regole delle attività d'indagine. Al termine dell'istruttoria si deve vegliare a un atto di accusa di alta qualità. Infine, si garantisce che il MPC impugni la decisione di primo grado solo in casi ben motivati e nel rispetto della proporzionalità.

2 Lo stato maggiore operativo del procuratore generale (OAB)

Nel periodo di riferimento, lo stato maggiore operativo del procuratore generale si è occupato di questioni inerenti la competenza in 154 casi. Mai prima d'ora il numero di casi è stato tanto elevato. Nel periodo di riferimento i «casi di phishing» sono di nuovo stati un argomento centrale.

Dopo che nel 2011 il TPF aveva stabilito una competenza del MPC per i casi di phishing classici, ossia i casi in cui un autore accede indisturbato al sistema e-banking di una vittima attraverso un cavallo di Troia, nel periodo di riferimento il TPF è andato oltre affermando che anche il «social phishing» rientra per principio nell'ambito di competenza del MPC.

Nel caso del «social phishing» l'autore invia messaggi di posta elettronica in massa per trovare vittime ignare che forniscono le informazioni necessarie per utilizzare le proprie carte di credito via e-mail o per telefono. Come nel 2011, il TPF si è fondato su considerazioni pragmatiche e ha motivato la competenza del MPC affermando che «a causa dell'aspetto internazionale e delle difficoltà tecniche è necessaria un'esecuzione standardizzata dell'istruttoria, coordinata centralmente» (TF.2012.28, consid. 3.1).

Il TPF, di fatto, ha creato una nuova competenza federale senza che il MPC avesse la possibilità di organizzarsi per quanto riguarda le risorse. Nel frattempo, il MPC deve fare fronte a circa trenta procedimenti di questo tipo, tuttavia senza avere le risorse necessarie. Nemmeno stabilire delle priorità per i casi in questione sarebbe utile, poiché né il MPC né la PGF hanno conoscenze adeguate e l'esperienza necessaria. Inoltre, in questi casi le prospettive di successo, di regola, non sono proporzionali al dispendio a essi connesso. Si rilevi infine che dal punto di vista criminologico i casi di phishing rappresentano un fenomeno di scala mondiale, difficilmente contenibile con mezzi repressivi. La priorità è perciò messa sulla prevenzione.

3 Casi d'interesse pubblico

Le inchieste penali elencate qui di seguito in parte hanno riscontrato l'interesse anche del pubblico. Si tratta sia d'inchieste penali concluse sia di procedimenti penali ancora in corso.

3.1 Il caso «Tinner»

Con sentenza del 25 settembre 2012 (SK.2011.29), il TPF ha scritto la parola «fine» sotto un caso senza precedenti nella giustizia penale svizzera: il «caso Tinner». Dopo una lunga camera di consiglio e una motivazione dettagliata, i giudici penali federali hanno accettato le istanze del MPC e degli imputati nel rito abbreviato. I giudici hanno condannato il padre ed entrambi i figli Tinner per favoreggiamento della costruzione di armi nucleari per tutti i capi d'accusa e quindi per violazione della legge federale sul materiale bellico.

Il TPF ha ritenuto dimostrato che gli imputati hanno avuto un ruolo decisivo nella rete di approvvigionamento illegale per la tecnologia atomica del A. Q. Khan, in particolare per la costruzione d'impianti di arricchimento dell'uranio e quindi di uno stadio precedente la costruzione di armi nucleari, poiché hanno fornito importanti parti tecniche destinate agli impianti di arricchimento dell'uranio libani.

In occasione della pronuncia della sentenza, il TPF si è espresso pubblicamente in merito alla decisione del Governo del novembre 2007 che ordinava la distruzione di gran parte degli atti del procedimento penale. In linea con la Delegazione delle Commissioni di gestione, che ha definito l'ordine sproporzionato¹, i giudici penali federali hanno avuto poca comprensione per la distruzione di atti di un procedimento penale pendente. In effetti, la loro distruzione ha intralciato l'accusa dal punto di vista contenutistico e temporale.

Il TPF ha elevato le proposte di sanzioni sottoposte con l'atto di accusa a sentenza solo dopo riflessione critica: le pene chieste erano inferiori alla misura della pena richiesta dalla colpa degli autori. Di fronte ai rischi processuali, ossia al rischio di assoluzione o di abbandono del procedimento in seguito a prescrizione, i giudici hanno dato seguito alle istanze delle parti. Nella motivazione della sentenza hanno precisato che altrimenti sarebbe rimasta ombra su un comportamento penale che il pubblico svizzero e straniero ha seguito attentamente e per il quale molti elementi rendevano opportuna la pena. Un esito del procedimento senza sanzione non contribuirebbe in alcun modo alla prevenzione della proliferazione di armi nucleari. La sentenza della Corte penale passerà in giudicato a gennaio 2013.

¹ Caso Tinner: legalità delle decisioni del Consiglio federale e adeguatezza della sua gestione del caso, rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione dei Consigli federali del 19 gennaio 2009, FF 2009 5007 cifra 6.5.3.

3.2 Il caso «Ladri nella legge»

Dall'aprile 2009, il MPC indaga su presunti membri dell'organizzazione criminale georgiana dei «Ladri nella legge» sulla base d'informazioni ricevute dalla PGF. L'organizzazione criminale internazionale ha una chiara struttura fortemente gerarchizzata ed è diretta, per l'Europa occidentale, dalla Spagna. Commette prevalentemente furti, taccheggi e furti con scasso ed è attiva nella ricettazione o nel riciclaggio dei proventi delle attività criminose.

L'inchiesta svolta dal MPC in stretta collaborazione con la PGF ha permesso di avviare l'operazione europea «JAVA», espletata il 15 marzo 2010 contro un centinaio di bersagli in Germania, Austria, Spagna, Francia, Italia e Svizzera. La struttura scoperta in Svizzera contava un responsabile dell'organizzazione per la Svizzera stabilitosi a Ginevra o nella vicina Francia e quattro responsabili regionali per la Romandia, la Svizzera «centrale» intorno a Berna, la Svizzera «orientale» intorno a Zurigo e il Ticino. L'operazione compiuta in Europa ha destabilizzato l'organizzazione, poiché quest'ultima oggi ancora cerca di riorganizzarsi.

Il presunto responsabile dell'organizzazione per la Svizzera, il suo fratellastro e alter ego nell'organizzazione stabilito in Francia, uno dei suoi uomini tutto fare e il presunto responsabile per il Ticino sono stati condannati nel giugno 2012 dalla Corte penale del TPF a pene detentive senza condizionale che andavano da sette anni e mezzo a quattro anni e tre mesi. Siccome la sentenza motivata è stata emessa alla fine del dicembre 2012, il termine per l'impugnazione davanti al TF non è ancora scaduto e la sentenza non è ancora passata in giudicato.

Il precedente responsabile dell'organizzazione per la Svizzera era stato arrestato dalle autorità ginevrine nel maggio 2009 e condannato nell'ottobre 2010 a una pena detentiva senza condizionale di sei anni.

L'inchiesta è ancora in corso contro altri membri dell'organizzazione criminale dei «Ladri nella legge».

3.3 Il caso «Hells Angels»

Il 18 settembre 2012, a circa nove anni dalla sua apertura, il procedimento condotto nei confronti di esponenti degli Hells Angels è giunto al termine davanti al TPF. Nel 2011 era però già stata pronunciata una condanna. Il TPF ha quindi pronunciato una sentenza di condanna contro quattro dei cinque imputati. In tre casi il TPF ha condannato gli imputati per violazione qualificata alla legge sugli stupefacenti, in due casi per tentato sequestro di persona e in un caso per tentato ricatto. Nel frattempo le sentenze contro tre dei quattro condannati sono passate in giudicato. Complessivamente sono state confiscate tre motociclette, un veicolo e circa 40 000 CHF in contanti.

In occasione della motivazione orale della sentenza il TPF ha osservato in particolare che il MPC aveva ordinato le misure di sorveglianza conformemente al diritto e che tutti i risultati erano utilizzabili.

Un anno prima per quattro dei cinque imputati il TPF aveva deciso che tutte le registrazioni delle misure di sorveglianza dovevano essere presentate in un formato apribile con «sistemi di EED» di uso corrente. La decisione del TPF ha confrontato le autorità di perseguimento penale con immensi problemi di natura tecnica, personale e temporale. Solo in seguito all'eccezionale impegno del commissariato indagini informatiche della PGF è stato possibile presentare al TPF le registrazioni nella forma richiesta.

3.4 Importante caso di traffico di stupefacenti

Il 20 aprile 2012, il MPC ha promosso l'accusa davanti al TPF contro due uomini originari della Colombia. Nel corso dell'inchiesta penale è stato scoperto un traffico d'ingenti quantità di stupefacenti raramente eguagliate nella storia della giustizia penale svizzera.

Nel principale capo di accusa si contestava ai due imputati e altre persone di avere introdotto e messo in circolazione in Svizzera centinaia di chili di cocaina dal 2004 al 2005. La cocaina di ottima qualità, nascosta in fondi di scatole di banane, era trasportata via mare dalla Colombia in Belgio e dal Belgio in Svizzera con autocarri, dove poi era «tagliata» e distribuita agli acquirenti. Un imputato ricopriva una posizione chiave nella rete di spacciatori operante in modo professionale a livello internazionale, con collegamenti verso cartelli della droga colombiani. Egli coordinava e controllava dalla Svizzera e dall'estero la presa in consegna, il trasporto e la distribuzione della cocaina in Svizzera. Il secondo imputato agiva come uomo di fiducia. Negli altri capi di accusa si contestava loro di avere proceduto ai preparativi di altre forniture di stupefacente e atti di riciclaggio di denaro.

Il MPC ha chiuso velocemente la procedura preliminare. A monte aveva confermato le prove, segnatamente con il concorso delle autorità di perseguimento penale dei Cantoni San Gallo, Ticino e Zurigo, le quali indagavano nei confronti di altre persone coinvolte nei gradi inferiori. Gli imputati erano stati estradati in Svizzera e messi in stato di detenzione dal MPC nell'agosto e, rispettivamente, nel settembre 2010.

Il 25 maggio 2012 il TPF ha dichiarato gli imputati colpevoli ai sensi del capo di accusa principale per violazioni qualificate della legge sugli stupefacenti e li ha condannati a 15 e, rispettivamente, a 7 anni di carcere. La sentenza non è ancora passata in giudicato.

3.5 La Banca Cantonale Grigione nella causa Parmalat

Nell'ambito del procedimento penale avviato in seguito al fallimento del gruppo alimentare Parmalat, nel dicembre 2012 il MPC, visto l'articolo 53 CP, ha deciso di desistere dalla promozione dell'accusa contro la Banca Cantonale Grigione (BCG) e di archiviare il procedimento. Nel corso del procedimento, infatti, la banca era giunta a un accordo con Parmalat, costituitasi parte civile in Svizzera, secondo il quale essa deve pagare un risarcimento di 21 milioni EUR. Alla banca è stata quindi addossata una parte minore delle spese procedurali.

Nell'ambito dello stesso procedimento, il MPC ha condannato un ex impiegato della BCG per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} cpv. 2 CP) mediante decreto d'accusa a una pena pecuniaria con la condizionale per l'ammontare di 60 aliquote giornaliere da 30 CHF cadauna e a una multa di 2000 CHF.

Il MPC ha al contempo abbandonato il procedimento penale condotto nei confronti di altri tre (ex) dipendenti della banca. Sebbene vi fossero gli elementi oggettivi della fattispecie del riciclaggio di denaro, il MPC non è giunto alla convinzione che i tre indagati avevano agito con premeditazione.

Altri fatti legati al crollo del gruppo Parmalat sono tuttora oggetto d'indagini del MPC.

3.6 Procedimento per titolo di corruzione in Nord Africa

Nell'ambito di un procedimento penale pendente, il MPC è stato chiamato a chiedere l'aiuto di vari Paesi per comprovare gli indizi pertinenti una concessione di contratti pubblici nordafricani a un'impresa di genio civile canadese quotata in borsa. Domande di assistenza giudiziaria internazionale sono state segnatamente presentate al Canada, alla Francia, all'Isola di Man, a Malta e a Monaco. In linea di massima, l'assistenza giudiziaria concessa alle autorità svizzere è stata molto soddisfacente in termini di tempestività e qualità. La domanda di assistenza giudiziaria sottoposta al Canada è stata eseguita solo dopo vari mesi e il deposito di numerosi supplementi, in parte a causa dei diversi sistemi legali e in parte a causa della portata delle misure d'inchiesta chieste dalle autorità svizzere, segnatamente della perquisizione della multinazionale in questione. L'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria compiuta dalle autorità canadesi è stata di ottima qualità. I documenti consegnati alla Svizzera corrispondono alle esigenze del perseguimento penale svizzero. Grazie alla collaborazione della gendarmeria reale del Canada, gli inquirenti svizzeri presenti sul posto durante le operazioni di perquisizione hanno incontrato e sentito i testimoni senza difficoltà. Gli inquirenti non sono stati autorizzati, invece, a partecipare alle operazioni di perquisizione vere e proprie, durate alcuni giorni.

La maggior parte degli Stati cui è stata presentata domanda di assistenza giudiziaria ha vincolato i documenti di esecuzione al principio della specialità. Ciò significa che la trasmissione dei documenti a uno Stato terzo (ad es. in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria proveniente da tale Paese) o la loro utilizzazione nel procedimento contro nuovi imputati necessita formali richieste di estensione. L'Isola di Man ha informato di non avere alcuna possibilità giuridica che consenta di trasmettere documenti di esecuzione a uno Stato terzo.

Sono stati presi anche contatti con le autorità delle Bahamas per indagare sui flussi transattivi attraverso la piazza finanziaria. Le autorità competenti in materia di assistenza giudiziaria hanno consigliato alle autorità svizzere di procedere dapprima per mezzo del Gruppo Egmont. Ciò fu fatto con esito positivo, poiché importanti informazioni sono state trasmesse alle autorità svizzere. Le informazioni ora possono essere utilizzate per presentare domanda di assistenza giudiziaria formale alle autorità delle Bahamas, volta a ottenere i mezzi di prova desiderati. Le informazioni fornite dal Gruppo Egmont, infatti, non sono utilizzabili per fondare l'accusa.

3.7 Propaganda terroristica su Internet di due fratelli

Il MPC ha indagato sulla costituzione di un'organizzazione criminale terroristica con appartenenza alla rete di Al-Qaida e sulla partecipazione a tale organizzazione. Secondo l'accusa era stata costituita e gestita una nuova organizzazione terroristica con struttura segreta verso l'esterno. L'organizzazione di supporto alla rete di Al-Qaida, destinata a durare nel tempo, gestiva varie piattaforme di Internet per la diffusione propagandistica di attacchi terroristici e comunicazioni della rete di Al-Qaida. Essa gestiva anche chat aperte e chiuse che fungevano da sale riunione virtuali e fori di contatto per simpatizzanti potenziali e attivi, sostenitori e membri della nuova organizzazione e di altre organizzazioni terroristiche della rete di Al-Qaida.

Stando a risultati delle indagini, la nuova organizzazione terroristica aveva per obiettivo di contribuire all'esecuzione e all'attuazione dello scopo di Al-Qaida e, quindi, di riuscire a introdurre il califfato islamico basato sulla sharia in tutto il mondo, commettendo delitti violenti.

Ai due imputati l'accusa contestava di avere redatto e pubblicato numerosi articoli sul foro internet della nuova organizzazione terroristica utilizzando vari pseudonimi. In particolare divulgavano attacchi terroristici di organizzazioni islamistiche estremiste, tra cui Al-Qaida stessa e Ansar al Islam. Vi erano anche appelli e messaggi di rappresentanti di Al-Qaida, quali Osama bin Laden e Ayman al Zawahiri. Il MPC ha promosso l'accusa tra gli altri per titolo di partecipazione e/o sos-

tegnolo di un'organizzazione criminale, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, rappresentazione di atti di cruda violenza e falsità in documenti.

3.8 Assistenza giudiziaria al Kenia

Dal 2009, il MPC ha evaso otto domande di assistenza giudiziaria sottopostegli dalla commissione anticorruzione del Kenia (KACC) nel complesso di procedimenti relativi ad Anglo Leasing. Nell'ambito della conclusione di contratti notevolmente importanti con il governo del Kenia per varie decine di milioni di dollari vi sono sospetti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Nelle domande di assistenza giudiziaria l'autorità richiedente menziona numerose incoerenze riguardanti le negoziazioni e la fissazione del prezzo dei contratti.

Il 30 aprile 2010, la Corte dei reclami penali del TPF ha ammesso un reclamo depositato contro la presenza di funzionari keniani, poiché una sentenza di primo grado pronunciata in Kenia metteva in dubbio che la KACC fosse competente per inviare commissioni rogatorie internazionali. Nel 2011, la decisione di primo grado è stata riformata e la competenza della KACC riconosciuta da un tribunale di appello. La procedura di assistenza giudiziaria è quindi stata riavviata. Le decisioni di chiusura pronunciate dal MPC sono state impugnate più volte. Il 2 agosto 2012, il TPF ha respinto tutti i ricorsi. Infine, l'esecuzione della procedura di assistenza giudiziaria è stata completata il 24 settembre 2012 con la trasmissione definitiva degli atti.

3.9 Riciclaggio di denaro e corruzione in Grecia

L'arresto in Grecia di un ex ministro della difesa e funzionario di partito di alto rango e di un cugino ha indotto varie banche a verificare i loro rapporti di affari e in seguito a inoltrare varie segnalazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Una comunicazione di sospetto, trasmessa dal MROS alle autorità di perseguimento penale di un Cantone, è stata ripresa dal MPC su richiesta del Cantone in questione e poi unita ad altre comunicazioni inoltrate dal MROS nello stesso contesto in un'unica inchiesta penale.

L'inchiesta greca condotta nei confronti di numerose persone ha prodotto varie domande di assistenza giudiziaria, la cui esecuzione è stata assegnata al MPC. Le domande riguardano vari istituti e relazioni bancari.

Il procedimento, che nel frattempo comprende numerose comunicazioni di sospetto inoltrate dal MROS, ha permesso di rilevare che la piazza finanziaria svizzera, con la sua vasta offerta di società off-shore gestite in Svizzera, può essere utilizzata anche per transazioni finalizzate all'aggiudicazione corruttiva di appalti milionari in Stati terzi. Ciò comporta notevoli rischi per la reputazione delle banche coinvolte, ma anche per la Svizzera quale Paese.

Nel corso dell'istruttoria, il MPC dovrà chiarire se le persone che agiscono in Svizzera sono colpevoli di partecipazione al riciclaggio di denaro e se per le banche eventualmente vi è colpa di organizzazione ai sensi dell'articolo 102 CP. Per le domande di assistenza giudiziaria sottoposte dalla Grecia si tratta di mettere sotto sequestro a scopo probatorio documenti bancari utili alle autorità greche per confermare gli indizi di corruzione attiva e passiva, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro o complicità in detti reati.

3.10 «Primavera araba»

Dirigere le indagini avviate nel marzo 2011 nel contesto della «primavera araba» in modo tale da attendersi risultati tangibili già per la fine del 2012 è stata una delle maggiori sfide operative del MPC per il 2012. Lo scopo era di ottenere dei fatti sufficientemente circostanziati per permettere un'analisi oggettiva in fatto e in diritto degli elementi penalmente rilevanti e, se del caso, di agevolare la restituzione dei presunti averi di origine illecita.

Un gruppo di venti persone circa, composto di procuratori, giuristi, analisti finanziari e agenti di polizia, ha trattato in modo prioritario gli incarti riguardanti la Tunisia e l'Egitto.

a > Tunisia

In seguito alla decisione del Consiglio federale del 19 gennaio 2011 che adottava misure nei confronti di alcune persone originarie della Tunisia, il MPC ha ricevuto varie comunicazioni MROS basate su segnalazioni inoltrate da istituti bancari svizzeri, secondo le quali fondi appartenenti a membri del clan Ben Ali erano stati scoperti in Svizzera.

Varie richieste di edizione bancaria sono state rivolte alle banche. Analisti finanziari sono stati incaricati di esaminare i flussi finanziari, al fine di stabilire la provenienza dei fondi. L'esame dei conti riconducibili a varie persone indagate è tuttora in corso.

La PGF è stata incaricata di stendere un rapporto sui legami che uniscono le varie persone indagate. Alla luce del rapporto e tenuto conto del fatto che le persone menzionate erano molto vicine al clan Ben Ali o addirittura ne facevano parte, l'inchiesta è stata estesa a loro per partecipazione a un'organizzazione criminale. Inoltre, si è deciso di riunire gli incarti in un solo procedimento.

Un secondo mandato d'indagine è stato dato alla PGF nel febbraio 2012, incaricandola di stendere un rapporto sulle relazioni private, professionali e commerciali e sulle varie cerchie frequentate dagli imputati. Il rapporto è stato consegnato nel ottobre 2012.

I rapporti hanno confermato gli indizi di sostegno e/o partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter} CP e, quindi, permesso di accordare agli avvocati un termine per la fine di gennaio 2013 entro il quale determinare la provenienza dei fondi bloccati.

Accanto al procedimento svizzero, il MPC deve eseguire le domande di assistenza giudiziaria internazionale presentate in questo stesso contesto dalla Spagna, dalla Francia e dalla Tunisia. A conoscenza d'informazioni che potevano interessare altri Paesi, il MPC ha proceduto alla trasmissione spontanea d'informazioni alla Spagna e a Malta e ha spiccato domande di assistenza giudiziaria in Tunisia, Germania, Spagna e Corea del Sud per ottenere informazioni che gli avrebbero consentito di continuare l'istruttoria svizzera.

Varie decisioni di chiusura parziale sono state emesse nell'ambito dell'esecuzione di rogatorie spiccate dalle autorità tunisine. Una decisione è stata impugnata davanti al TPF, il quale però ha confermato la decisione di entrata nel merito emessa dal MPC, deciso di accordare l'assistenza giudiziaria e autorizzato la trasmissione degli atti rogati. Lo stesso si applica all'esecuzione di commissioni rogatorie spiccate dalle autorità francesi e spagnole. I beni sequestrati ammontano a circa 60 milioni CHF.

b > Egitto

Per quanto riguarda l'Egitto, l'analisi finanziaria di oltre 140 relazioni bancarie sarà pure conclusa a breve. I rapporti finanziari più importanti sono stati consegnati.

L'esecuzione delle rogatorie egiziane era imminente. Data l'instabilità politica del regime egiziano rilevata in una decisione del TPF del 12 dicembre 2012, si è tuttavia deciso di attendere un esame oggettivo del funzionamento istituzionale della Repubblica araba d'Egitto eseguito dalle autorità federali competenti e di stabilire solo in seguito la strategia da adottare sia nel procedimento penale sia nella domanda di assistenza giudiziaria.

700 milioni USD sono tuttora sequestrati.

Il risultato delle procedure in corso, quindi, dipenderà strettamente dagli sviluppi della situazione politica in Egitto e dalla qualità della collaborazione con le autorità giudiziarie egiziane.

c > Libia, Siria e Costa d'Avorio

Il complesso dei procedimenti legati alla primavera araba comprende inchieste penali che riguardano la Libia, la Siria e la Costa d'Avorio. Anch'esse sono condotte per titolo di riciclaggio di denaro. Come per la Tunisia e l'Egitto, anche nel caso della Libia parte dei procedimenti penali sono stati estesi alla fattispecie della partecipazione o sostegno di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP).

4.1 Reati commessi da impiegati della Confederazione

Il perseguimento penale d'impiegati della Confederazione per atti punibili che riguardano la loro attività o posizione ufficiale (sono escluse le infrazioni nel traffico stradale), richiede un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in virtù dell'articolo 15 della Legge sulla responsabilità (LResp; RS 170.32). Se l'inchiesta penale è condotta da una procura cantonale, il MPC è competente per l'autorizzazione (art. 7 dell'Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità; RS 170.321). Questo oggi può sembrare in contraddizione con l'articolo 15 LResp, poiché un compito assegnato per legge al DFGP è quindi delegato a un'autorità (il MPC) che non fa più parte del DFGP.

La procedura di autorizzazione tutela i funzionari e l'esercizio delle loro funzioni di ufficio da un perseguimento penale inopportuno. Tuttavia un'autorizzazione può essere rifiutata solo se non vi è alcun atto punibile o in casi lievi per i quali una misura disciplinare sembra sufficiente.

4.2 Reati politici

Secondo l'articolo 66 LOAP, per il perseguimento di reati politici è necessaria l'autorizzazione del Consiglio federale. In questi casi gli interessi politici, segnatamente quelli di politica estera, prevalgono sugli interessi del perseguimento penale. Il governo nazionale può quindi intervenire eccezionalmente nei procedimenti.

Il termine di reato politico non è stato definito nelle leggi. Nella prassi, sono considerati reati politici soprattutto i reati di cui ai titoli tredicesimo – sedicesimo² del CP. Sono però considerati reati politici anche altri atti punibili che violano o minacciano interessi essenziali della Svizzera o il cui perseguimento mette a repentaglio detti interessi. Il chiarimento della questione della rilevanza politica spetta al Consiglio federale in quanto autorità autorizzante, avendo questo delegato la competenza al DFGP (art. 3 lett. a dell'Ordinanza sull'organizzazione del DFGP; RS 172.213.1).

² Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale; dei delitti contro la volontà popolare; dei reati contro la pubblica autorità; dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri.

Per il periodo di riferimento, la collaborazione con la PGF può essere di nuovo definita buona. Di regola, i problemi di interfaccia sono risolti rapidamente e di comune accordo nel corso delle riunioni settimanali dello Stato maggiore di gestione delle risorse (SAR), composto da tre rappresentanti del MPC e tre rappresentanti della PGF.

Il solo fatto che è necessario lo SAR dimostra però che vi è un problema di base nel perseguimento penale a livello della Confederazione. Il MPC ha l'intera responsabilità per i procedimenti penali condotti a livello federale, ma controlla solo il 50 per cento delle risorse coinvolte. In altri termini, il MPC conta circa 195 collaboratori e la PGF ha quasi altrettanti investigatori della PGF, attivi nei procedimenti del MPC. Contrariamente al MPC, indipendente dal 2012 in particolare rispetto all'esecutivo, la PGF continua a essere completamente controllata e diretta dal DFGP e dall'Ufficio federale di polizia (fedpol). Di conseguenza il MPC non ha per principio nessun influsso sull'impiego dei collaboratori della PGF, deciso dai superiori della PGF in base alle loro priorità e volontà. La discrepanza è ancor più acuita dal fatto che la PGF si occupa dei compiti repressivi, ma anche di quelli preventivi. Per questo motivo la PGF si trova in un dilemma pressoché irrisolvibile per quanto riguarda sia la questione della lealtà sia la questione della priorità.

Con la LOAP, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, il legislatore ha voluto creare un'autorità di perseguimento penale indipendente nei confronti dell'esecutivo. Il passo dovrebbe ora essere portato a termine in modo coerente, sottoponendo dal punto di vista tecnico e amministrativo almeno le unità della PGF incaricate di compiti d'indagine di polizia giudiziaria al MPC. Solo così è possibile garantire che le responsabilità e le competenze nel perseguimento penale della Confederazione siano consone.

Inoltre, l'attuale costellazione con il MPC indipendente e la PGF controllata dall'esecutivo ha le seguenti ripercussioni problematiche dal punto di vista dello Stato di diritto:

4.3 Domande presentate dal MPC alla segreteria generale del DFGP nel 2012

Domande di autorizzazione al perseguimento penale alla SG-DFGP	numero	autor. concessa	autor. rifiutata	pendenti
In virtù dell'art. 15 LResp	14	9	3	2
In virtù dell'art. 66 LOAP	5	5	0	0
Totale	19	14	3	2

6 Collaborazione internazionale

- il Consiglio federale o il DFGP prescrivono alla PGF le priorità di attività investigativa, intralciando in pratica la formazione delle priorità del MPC che in tal modo non è indipendente dall'esecutivo;
- le informazioni raccolte dalla PGF nell'ambito dell'attività investigativa possono arrivare per via gerarchica al DFGP e al Consiglio federale all'insaputa del MPC o senza il suo consenso e minacciare così l'indipendenza del perseguimento penale.

Della questione delle risorse PGF a disposizione per i procedimenti del MPC si occupa pure l'AV-MPC (vedi p. 26, cifra 6).

6.1 Partecipazione a eventi internazionali

Anche nel periodo di riferimento, la partecipazione a seminari, workshop ed eventi tematici nazionali e internazionali nonché l'intervento quali referenti a eventi di formazione continua destinati ai membri delle autorità di perseguimento penale in Svizzera e all'estero hanno permesso di ampliare e curare la rete di contatti mondiale, indispensabile per la conduzione efficiente dei procedimenti internazionali del MPC.

Nel periodo di riferimento, il MPC ha tra l'altro partecipato ai seguenti eventi: 3° Operational Meeting Money Laundering and Tracing of Illegal Assets against former Tunisian President Ben Ali and family members a Lione, 2nd FATF Experts Meeting on Corruption e IAP Annual Conference a Bangkok. Inoltre, il MPC ha messo a disposizione un esperto per l'esame dei Paesi OCSE in Francia.

6.2 Collaborazione con Eurojust³

Il Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria (CCRIZ) forma, in coordinamento con il settore Assistenza giudiziaria dell'Ufficio federale di giustizia, il punto di contatto operativo svizzero con Eurojust. Nel periodo di riferimento, il Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria ha rappresentato il MPC in riunioni coordinanti di Eurojust e, quindi, ha partecipato al coordinamento efficiente dei procedimenti internazionali condotti in Stati membri dell'UE, in Svizzera e in Stati terzi. L'intervento del Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria, quale interlocutore diretto, presso Eurojust ha inoltre permesso di sbloccare un procedimento di una procura cantonale, rilanciando la collaborazione con uno Stato membro dell'UE in materia di assistenza giudiziaria decisiva per il procedimento bloccato.

³ European Union's Judicial Cooperation Unit (Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea).

6.3 Collaborazione con Interpol⁴ per la «primavera araba»

Depuis 2010, Interpol a organisé trois rencontres. En 2010, Interpol ha organizzato tre incontri operativi volti a coordinare la collaborazione con la Tunisia finalizzata alla restituzione di beni patrimoniali dell'ex presidente Ben Ali e della sua cerchia, cui il MPC ha partecipato. In occasione dell'incontro del 2012 si è constatato che fino ad allora solo la Svizzera aveva aperto un'istruttoria penale riguardo ai beni patrimoniali del clan Ben Ali per titolo di riciclaggio di denaro e permesso alla Tunisia di partecipare quale parte civile al procedimento. La soluzione, definita «l'esempio svizzero», è stata accolta con favore dagli Stati partecipanti, in particolare dai rappresentanti della stessa Tunisia. Eseguendo le domande di assistenza giudiziaria tunisine in coordinamento con le proprie indagini, la Svizzera si trovava a uno stadio molto avanzato rispetto agli altri Stati. L'incontro del 2012 verteva sul miglioramento della coordinazione della collaborazione in materia di assistenza giudiziaria e lo sviluppo dello scambio d'informazioni tra la Tunisia e gli Stati che hanno identificato beni patrimoniali del clan Ben Ali nelle loro banche. Le autorità tunisine auspicano in particolare lo scambio bilaterale con autorità partner. In questo senso e per dare un seguito costruttivo all'incontro, nel giugno 2012 l'investigatore tunisino ha visitato la responsabile del procedimento presso il MPC.

4 International Criminal Police Organization (Organizzazione internazionale di polizia criminale).

6.4 Esame dei Paesi OCSE⁵

Il compito principale del gruppo «Working Group on Bribery» dell'OCSE è valutare l'applicazione nella prassi degli obblighi sanciti dalla convenzione OCSE. Le autorità preposte al perseguimento penale sono al centro della valutazione. Nel periodo di riferimento si sono tenuti dieci esami di Paesi: Gran Bretagna, Ungheria, Grecia, Repubblica Slovacca, Svezia, Francia, Australia, Paesi Bassi, Austria e Spagna. Nel 2011 il MPC aveva partecipato in modo decisivo all'esame superato dalla Svizzera. Nel periodo di riferimento il MPC e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno messo a disposizione un esperto ciascuno. Il capo del Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria ha funto da capo esaminatore svizzero nella valutazione della Francia. Nel quadro dell'esame approfondito ha quindi eseguito i lavori preparatori, svolto un'ispezione di una settimana sul posto, steso ed esposto un rapporto in seno al gruppo di lavoro a Parigi. L'esame ha analizzato l'efficienza del perseguimento penale, eventuali ostacoli nei procedimenti e l'indipendenza dei procuratori. Il potenziale di miglioramento constatato riguardo a quest'ultimo punto può formare la base per relative riforme.

Il perseguimento penale della corruzione di funzionari stranieri presenta un carattere transnazionale, perciò l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve funzionare bene in questo settore della criminalità. Nel corso degli incontri svolti negli ultimi anni nel contesto dell'OCSE, diretti dal 2008 dal MPC, le autorità di perseguimento penale hanno tuttavia constatato problemi e colto l'occasione per trarre la tipologia dei problemi e delle sfide cui è confrontata l'assistenza giudiziaria internazionale in questo settore della criminalità e per offrire al contempo anche possibili soluzioni e «best practices». Nel 2012, la «Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases»⁶ elaborata con la partecipazione decisiva del MPC è stata portata a termine e pubblicata.

5 Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).
6 <http://www.oecd.org/corruption/typologyonmutuallegalassistanceinforeignbriberycases.htm>

6.5 GAFI⁷

Il MPC partecipa ai lavori del GAFI quale esperto in seno al gruppo di lavoro svizzero, sotto l'egida della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Il MPC visiona numerosi documenti redatti dai gruppi di lavoro del GAFI, emette pareri e formula proposte sulla base dell'abilità tecnica nella sua sfera di competenza, ossia il perseguimento penale del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Nel periodo di riferimento i lavori del MPC sono stati particolarmente importanti, poiché alla fine del 2014 la Svizzera avvierà un 4° ciclo di valutazione reciproca, nel corso del quale i sistemi nazionali di valutazione dei rischi e l'efficacia della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo saranno esaminati sulla base d'indicatori.

Infine, il MPC si è rivolto alle autorità giudiziarie cantonali per ottenere e poi fornire in modo centralizzato alla SFI indicatori che riflettano meglio gli impegni prodigati dalle autorità penali svizzere e per migliorare la gestione dei rischi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Sono necessari, in effetti, indicatori e statistiche migliori per compiere un'analisi migliore dei rischi e, al contempo, ottimizzare le misure adottate per garantire la sicurezza del sistema finanziario a livello nazionale.

Il ruolo del procuratore generale è di coordinare la raccolta dei dati statistici cantonali e federali, al fine di valutare, in modo preciso e unitario, l'efficacia del sistema svizzero per la lotta al riciclaggio di denaro, sul piano dell'individuazione, del perseguimento penale e della repressione.

7 Groupe d'Action financière (Gruppo di azione finanziaria).

7 Questioni giuridiche

7.1 La squadra investigativa comune nell'assistenza giudiziaria internazionale

Nell'ambito della cooperazione internazionale in materia penale, la squadra investigativa comune costituisce strumento di collaborazione internazionale previsto in accordi internazionali multilaterali e bilaterali, e si colloca fra le misure finalizzate a contrastare il dilagare della criminalità transnazionale, in specie nell'ambito di procedimenti penali che superano i confini nazionali. La squadra investigativa comune (SIC), è una forma particolare di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, che implica la sottoscrizione di un accordo da parte di due o più Stati membri e/o altre parti, prevede finalità specifiche e durata limitata e permette ai partecipanti di accedere a tutte le informazioni raccolte dalla squadra nonché di presenziare a tale raccolta.

Il MPC utilizza lo strumento di cooperazione internazionale in materia penale per complessi procedimenti penali condotti nell'ambito dell'adempimento dei compiti istituzionali assegnatigli, in particolare in ordine al suo impiego per la lotta alla criminalità organizzata ed economica transnazionale e per la lotta al finanziamento del terrorismo, ed è stato coronato con ottime collaborazioni internazionali e notevoli successi investigativi e giudiziari. Il Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria del MPC ha elaborato, per uso interno e come contributo dottrinale, un prontuario che tratta tutti gli aspetti pratici e giuridici relativi a tale importante istituto. La formulazione del contratto di costituzione della squadra, il processo di approvazione nazionale dello stesso, la tempistica relativa alla trasmissione delle informazioni e dei mezzi di prova raccolti in territorio elvetico dalla squadra a favore degli Stati con i quali la Svizzera ha sottoscritto l'accordo di costituzione della squadra e l'utilizzo in giudizio di tali informazioni e mezzi di prova sono temi centrali sviluppati nel prontuario che mostrano le rilevanti potenzialità di utilizzo della squadra investigativa comune nel contesto della cooperazione internazionale in materia penale.

7.2 Luogo del reato dell'impresa nel contesto internazionale

I fatti di corruzione che presentano una dimensione internazionale hanno le caratteristiche più svariate. È opportuno analizzare tali caratteristiche sulla base dell'articolo 3 CP (principio della territorialità) in combinato disposto con l'articolo 8 capoverso 1 CP (principio dell'ubiquità) per determinare l'applicabilità della norma svizzera di punibilità aziendale prevista dall'articolo 102 CP alle imprese coinvolte. La dottrina considera generalmente luogo del reato ascrivibile all'impresa ai sensi della disposizione il luogo in cui il reato è stato commesso e/o il luogo della responsabilità dell'impresa.

Il MPC ritiene che, visto l'articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 8 CP, in caso di fatti di corruzione internazionale l'articolo 102 capoverso 2 CP sia applicabile all'impresa coinvolta in Svizzera se il fatto incriminato è stato commesso in Svizzera. È tra l'altro il caso, se il vantaggio patrimoniale concesso al corrotto si trova in Svizzera. In tal caso è data la giurisdizione penale svizzera per l'impresa inadempiente, benché né la sede della casa madre né quella della filiale si trovi in Svizzera.

Per quanto sia dato constatare, vi è intesa sul fatto che un'impresa inadempiente ai sensi dell'articolo 102 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 322^{septies} CP (corruzione di pubblici ufficiali stranieri) può essere perseguita e sanzionata in Svizzera se la sede dell'impresa si trova in Svizzera. La colpa di organizzazione dell'impresa deve essere collocata alla sua sede, poiché la prevenzione della corruzione è considerata un obbligo non delegabile del vertice della dirigenza. Ciò si applica per analogia ai consorzi, poiché le considerazioni economiche determinanti dell'articolo 102 CP comprendono il consorzio. Nel caso di strutture di compliance basate sulla divisione del lavoro presso la casa madre da un lato e presso la filiale dall'altro, è inoltre data la punibilità cumulativa di entrambe le società, poiché in tali casi non si applica l'unità del reato. Di conseguenza, la sanzione di entrambe le imprese non viola il divieto di doppia punibilità.

Se una casa madre svizzera omette di adottare le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire il verificarsi di atti di corruzione, il luogo dell'omissione colpevole del proprio dovere si trova in Svizzera. Quindi anche la casa madre in Svizzera è chiamata a rispondere in Svizzera per omissione d'intervento contraria al proprio dovere visto l'articolo 102 capoverso 2 CP. È coerente, poiché l'articolo 322^{septies} CP in combinato disposto con l'articolo 102 capoverso 2 CP è teso a tutelare i beni giuridici all'estero. Una casa madre domiciliata in Svizzera non può quindi sottrarsi alle prescrizioni in materia di organizzazione vigenti in Svizzera e al rischio di perseguimento penale che ne deriva,

delegando la cura delle proprie relazioni di affari con e in uno Stato terzo esclusivamente attraverso una filiale in quello Stato terzo.

7.3 Diritti umani, primavera araba e domanda di assistenza giudiziaria

Con la decisione di chiusura parziale dell'8 marzo 2012, il MPC ha deciso di trasmettere documenti bancari alle autorità tunisine. La cifra 2 del dispositivo della decisione in questione menziona che «la trasmissione dei documenti è subordinata all'ottenimento di garanzie che potrebbe richiedere l'Ufficio federale di giustizia». In effetti, il codice penale tunisino contempla ancora la pena di morte. La decisione è stata impugnata davanti al TPF per rinviare la causa al MPC perché si ottenessero garanzie diplomatiche a monte di una nuova decisione di chiusura. In una sentenza del 24 ottobre 2012, il TPF, considerando che la Svizzera non era legata alla Tunisia da un trattato giudiziario, ha precisato che a trovare applicazione sono la legge federale sull'assistenza in materia penale e la sua ordinanza di esecuzione (TPF RR.2012.70).

La Tunisia non fa parte della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e ha ratificato con determinate riserve il Patto ONU II. Il TF ha classificato la Tunisia nella seconda categoria di Paesi, cui l'assistenza giudiziaria può essere accordata fornendo garanzie specifiche (DTF 111 lb 138 consid. 6). Il TPF ha considerato che era giustificato, quindi, richiedere alcune garanzie diplomatiche che permettessero di ridurre il rischio residuo di violazione dei diritti umani o dei principi fondamentali a livello puramente teorico e ha incaricato l'Ufficio federale di giustizia (UFG) di ottenere le garanzie.

7.4 Accesso a un incarto svizzero accordato a uno Stato terzo

Con decisione del 28 ottobre 2011, il MPC ha accettato la Repubblica di Tunisia quale accusatore privato nel procedimento svizzero, le ha concesso di esaminare gli atti e ha fissato un termine alle parti interessate per consultarsi. Gli avvocati di un imputato e l'UFG hanno impugnato la decisione.

Trattandosi dell'accesso all'incarto, il TPF ha considerato la questione alla stessa stregua della partecipazione dei funzionari stranieri al procedimento e ha precisato che detta questione doveva valutarsi secondo le regole della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e non del CPP (TPF BB.2011.130). Esso ha deciso che era giustificato autorizzare il rappresentante della Repubblica di Tunisia a consultare l'incarto senza produrre copie per ottenere informazioni utili alla ricerca dei fondi presumibilmente dirottati. Questo modo di procedere ha permesso di seguire facilmente la traccia finanziaria evitando di utilizzare prematuramente i mezzi di prova così raccolti.

La Repubblica di Tunisia, ammessa quale accusatore privato, ha sì è dovuta impegnare formalmente e senza riserve nei confronti del MPC di non utilizzare, direttamente o indirettamente, le informazioni ottenute nel quadro del procedimento penale o di procedimenti penali connessi per le necessità di qualsiasi procedura penale, civile o amministrativa in Tunisia. La decisione si applica fino alla chiusura completa e definitiva della domanda di assistenza giudiziaria sottoposta dalle autorità tunisine. Copia delle garanzie e degli appunti presi dal rappresentante della Tunisia in occasione della consultazione dell'incarto del procedimento svizzero è stata inviata all'UFG.

7.5 Diritto di partecipare a interrogatori all'estero tramite videoconferenza (articolo 147 CPP)

Nel periodo di riferimento, il MPC ha interrogato persone informate sui fatti in Sri Lanka in collaborazione con la PGF nell'ambito di un procedimento avviato nel 2009 nei confronti di esponenti dei Tamil Tiger per titolo di truffa, ricatto, coazione, riciclaggio di denaro, falsità in documenti e appartenenza a un'organizzazione criminale.

Nonostante non vi sia un accordo di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e lo Sri Lanka, sono stati stabiliti su base ad hoc stabiliti per iscritto i meccanismi fondamentali della collaborazione. I principi della collaborazione andavano oltre le disposizioni del CPP per quanto riguardava la raccolta di prove all'estero e i diritti di partecipazione delle parti in simili costellazioni. Per la prima volta i difensori hanno seguito in diretta per videoconferenza da Berna gli interrogatori eseguiti dal MPC stesso in Sri Lanka.

Ai sensi dell'articolo 148 CPP, il diritto di partecipazione delle parti sarebbe stato soddisfatto se queste avessero potuto porre domande alle autorità dello Sri Lanka (o domande integrative dopo avere preso visione dei verbali). Vi si è rinunciato per tenere conto del principio dell'immediatezza e per rafforzare l'attendibilità e l'identificazione delle persone informate sui fatti. La trasmissione video ha consentito ai difensori di porre domande direttamente e immediatamente alle persone informate sui fatti e quindi di esercitare pienamente il loro diritto di partecipare all'assunzione delle prove.

7.6 Diritto penale internazionale

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato dalla prima giurisprudenza riguardante gli articoli 264–264n CP, in particolare le questioni di competenza universale e d'immunità (cfr. BB.2011.140). Il 25 luglio 2012, la Corte dei reclami penali del TPF ha quindi pronunciato una decisione di forte risonanza in Svizzera e a livello internazionale, poiché questa nega per la prima volta a un ex ministro della difesa, perseguito dal MPC per crimini di guerra presumibilmente commessi durante l'esercizio della sua carica, il diritto di avvalersi di un'immunità funzionale per le più gravi violazioni dei valori fondamentali dell'umanità e dell'ordine pubblico. Il TF ha dichiarato il ricorso dell'imputato contro la decisione irricevibile.

8 Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni

8.1 Esecuzione della sentenza

In seguito alla realizzazione nel 2011 di un nuovo servizio per l'esecuzione delle decisioni e la gestione dei beni, in applicazione dell'articolo 75 LOAP, nel periodo di riferimento sono stati consolidati e raffinati i nuovi processi di lavoro introdotti per l'esecuzione delle decisioni, al fine di evadere i relativi compiti in modo ancora più razionale.

Nel periodo di riferimento, il servizio per l'esecuzione delle decisioni e la gestione dei beni ha ricevuto per esecuzione circa 300 decisioni passate in giudicato del MPC (decreti d'accusa, decreti di abbandono ecc.) e sentenze del TPF. In 11 casi il servizio ha trasmesso l'incarto all'UFG per chiarire l'applicabilità della legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4), dato che le decisioni ordinavano confische per un importo superiore a 100 000 CHF. Nel 2012, l'UFG ha chiuso varie procedure di sharing degli anni precedenti e ha confiscato definitivamente e computato beni patrimoniali per un importo pari a 3,3 milioni CHF (2,3 destinati alla Confederazione).

Nel periodo di riferimento, sono venuti ad aggiungersi altri casi di contraffazione di valori bollati ufficiali, ossia casi inerenti la vignetta autostradale. Nel 2012, circa 800 decisioni passate in giudicato sono state inviate al servizio per l'esecuzione delle decisioni e la gestione dei beni. Tenuto conto del grande numero di casi sono stati implementati processi di lavoro propri per rendere possibile un'evasione unitaria. Di comune accordo con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), il MPC ha ripreso il regolamento dei depositi per multe (restituzione del deposito in caso di abbandono del procedimento e bonifico della quota di multa ai Cantoni in caso di decreto d'accusa).

8.2 Amministrazione dei beni

Per chiarire questioni inerenti la gestione dei beni patrimoniali confiscati, il servizio addetto alla gestione dei beni ha creato un gruppo di lavoro interdisciplinare composto di rappresentanti del MPC, del TPF, dell'UFG, dell'Amministrazione federale delle finanze e dell'AV-MPC. Il gruppo di lavoro ha rivisto la direttiva in materia del MPC e intende raggiungere un'applicazione unitaria dell'Ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati (RS 312.057).



1 Basi giuridiche

Ai sensi dell'articolo 16 LOAP il MPC, quale autorità indipendente distaccata dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale, si autogestisce. Il procuratore generale è responsabile per un'organizzazione funzionale, che impiega efficacemente le proprie risorse finanziarie e materiali (art. 9 cpv. 2 lett. b e c LOAP). Il MPC tiene un proprio consuntivo e dispone di un budget globale. Ogni anno il procuratore generale sottopone all'AV-MPC il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale (art. 17 cpv. 1 e art. 31 cpv. 4 LOAP).

L'autogestione significa che il MPC sopperisce in piena autonomia al proprio fabbisogno in materia di beni e servizi nell'ambito della logistica (art. 18 cpv. 2 LOAP). I locali utilizzati, il MPC invece li riceve per legge dal Dipartimento federale delle finanze o dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, il quale detiene nel suo portafoglio anche gli immobili destinati all'adempimento dei compiti del MPC (art. 18 cpv. 1 LOAP; art. 6 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione; RS 172.010.21). La «Convenzione tra il Ministero pubblico della Confederazione e il Consiglio federale sulla collaborazione nell'ambito dell'infrastruttura» del 17 novembre 2010 (FF 2010 8341) disciplina i dettagli per l'acquisizione di prestazioni del MPC presso l'Amministrazione federale.

2 Impiego delle risorse finanziarie e materiali

Per il periodo di riferimento le spese del MPC preventive ammontavano a 50 milioni CHF. Il MPC è riuscito a rispettare il preventivo. Non sono stati chiesti crediti supplementari.

La quota principale del preventivo pari a 31 milioni CHF, ossia il 62 per cento, è riconducibile alle spese per il personale. Per le spese di detenzione, istruttoria ed esecuzione della pena figurano in bilancio 8,8 milioni CHF. I rimanenti 10,2 milioni CHF sono ripartiti sulle posizioni di affitto dei locali, spese materiali per l'informatica, spese di consulenza, spese di gestione e ammortamenti su investimenti materiali. Suddivise in base al tipo di finanziamento, le spese preventive comprendono: 42,3 milioni CHF assegnati alla spesa con incidenza effettiva sui finanziamenti esterna alla Confederazione, 7,7 milioni CHF a carico del computo delle prestazioni all'interno della Confederazione (per l'affitto dei locali, l'informatica e le prestazioni dei Centri specializzati Finanze, Personale della segreteria generale DFGP ecc.) e 0,6 milioni CHF d'investimenti nel settore informatico e per la sostituzione di vetture aziendali. Le cifre del consuntivo 2012 saranno pubblicate a tempo debito sulla pagina Internet dell'Amministrazione federale delle finanze (consuntivi⁸).

⁸ <http://www.efv.admin.ch/d/dokumentation/finanzberichterstattung/staatsrechnungen.php>

3 Personale

3.1 Organico

Il 31 dicembre 2012, il MPC contava un organico di 195 collaboratori (nel 2011: 178) con 167,5 percentuali di posti (nel 2011: 160,4). I collaboratori sono ripartiti sulle sedi del MPC come segue:

	31.12.2012	31.12.2011
Berna	133	119
Losanna	28	25
Lugano	17	18
Zurigo	17	16

3.2 Impiego del personale

I posti presso il MPC comprendono le seguenti funzioni: procuratore generale della Confederazione (1), sostituti procuratori generali (2), procuratori capo federali/capi-divisione (10), procuratori federali (27), sostituti procuratori federali (13), assistenti procuratori federali (8), giuristi (17), cancellieri e collaboratori specializzati (47), collaboratori amministrativi (39), esperti economici e analisti finanziari (31).

Il 31 dicembre 2012, il MPC offriva 12 posti a praticanti giuristi e 5 posti ad apprendisti di commercio.

Il tasso d'occupazione medio è del 93 per cento. L'età media è 41 anni.

Ripartizione dei collaboratori sulle lingue ufficiali: 115 collaboratori di lingua tedesca, 54 di lingua francese e 26 di lingua italiana.

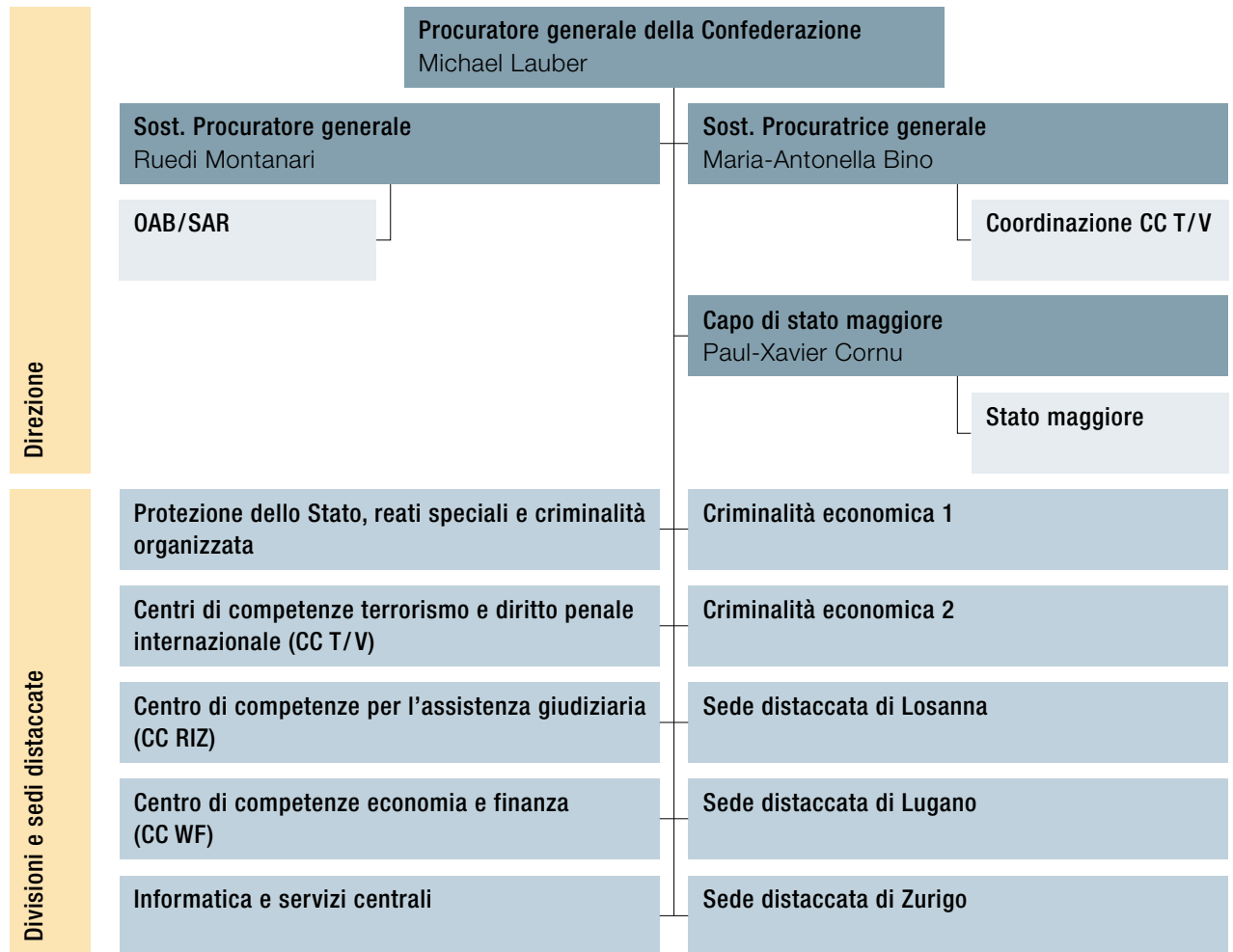
Nel periodo di riferimento la fluttuazione è stata inferiore al 10 per cento.

4 Consiglio informatico

L'informatica è un fattore strategico per il successo del lavoro svolto dal MPC. Per garantire una tecnologia informatica ottimale, adatta alle esigenze, il Consiglio informatico, quale organo per la strategia informatica, pianifica, decide e guida l'informatica del MPC.

Nel quadro delle misure di ottimizzazione del MPC (vedi p. 7, cifra 2.1), il Consiglio informatico è stato concepito ex novo. Per essere più duttile nell'esercizio del suo potere decisionale, il numero di membri aventi diritto di voto è stato ridotto a sei. Tre membri rappresentano le unità operative e il Centro di competenze economia e finanza (CC WF). Gli altri tre membri sono composti di due rappresentanti della Direzione (procuratore generale e sostituto procuratore generale) e dal capo della divisione Informatica e servizi centrali. In tal modo si garantisce di tenere adeguatamente conto delle esigenze dei gruppi di beneficiari interni al MPC.

5 Organigramma



6 Direttive generali

Il Procuratore generale ha emanato le direttive necessarie alla gestione e la conduzione di procedimenti sotto forma di un manuale di organizzazione, un manuale di procedura e un manuale di polizia giudiziaria (art. 14 del Regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione; RS 173.712.22). Una revisione dei manuali è prevista per il primo trimestre 2013.

In seguito alle misure di ottimizzazione (vedi p. 7, cifra 2) anche il Regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione è stato rivisto a livello contenutistico per la fine del periodo di riferimento. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° febbraio 2013.

Per quanto riguarda la questione delle risorse insufficienti della PGF (vedi p. 15, cifra 5), nel periodo di riferimento l'AV-MPC ha incaricato il MPC di illustrare eventuali problemi riguardanti le risorse della PGF e le relative ripercussioni sulla conduzione dei procedimenti mediante procedimenti concreti. L'esecuzione dell'incarico è in corso.

7 Carico di lavoro delle singole divisioni

7.1 Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria (CC RIZ)

In seguito alle misure di ottimizzazione del MPC adottate in primavera, nel Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria dei posti sono rimasti vacanti a partire da metà anno, dopo il trasferimento del capodivisione e di due procuratori in altre divisioni o sedi distaccate del MPC. I passaggi sono avvenuti il 1° settembre, il 1° giugno e il 1° novembre. La ricerca di specialisti in assistenza giudiziaria e procuratori interessati a questo settore specialistico, con relativa esperienza d'indagine e le necessarie conoscenze linguistiche, per occupare i posti vacanti è stata assai difficile. Un posto vacante è stato occupato il 1° novembre, un altro posto sarà occupato il 1° marzo 2013. Il terzo posto vacante sarà presumibilmente occupato a maggio del 2013. La situazione ha provocato un notevole sovraccarico di lavoro ai responsabili dei procedimenti rimasti presso il Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria. Le procedure di assistenza giudiziaria e le inchieste non urgenti sono state temporaneamente rinviate. Un ulteriore carico per le risorse personali del Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria è inoltre riconducibile a un'inchiesta prioritaria per il MPC condotta in collaborazione con la Divisione criminalità economica I per riciclaggio di denaro qualificato, corruzione di funzionari stranieri e truffa. Il procedimento è legato al complesso di procedimenti della primavera araba ed è caratterizzato da un'intensa collaborazione di assistenza giudiziaria con vari Stati, segnatamente con il Canada.

Il Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria garantisce il trattamento tempestivo e competente delle domande di assistenza giudiziaria presentate da Stati terzi e offre adeguato sostegno ai responsabili di procedimenti delle altre divisioni e delle sedi distaccate del MPC, che emettono domande di assistenza giudiziaria all'estero ed eseguono domande in entrata.

7.2 Divisione Protezione dello Stato, reati speciali e criminalità organizzata

Nel periodo di riferimento, la divisione Protezione dello Stato ha condotto nuovamente un elevato numero di procedimenti sensibili per furti di dati bancari legati allo spionaggio economico, reati di moneta falsa, truffa d'investimenti, materiale bellico e tecnologia atomica. La nuova competenza attribuita al MPC dal CPP in materia di decreti d'accusa ha comportato un incremento sensibile del carico di lavoro svolto dalla divisione nel periodo di riferimento. Procedimenti che fino al 1° gennaio 2011 erano delegati ai Cantoni, da allora sono evase dal MPC mediante decreto d'accusa. Il cambiamento introdotto dal CPP comporta approfonditi accertamenti propri, interrogatori, la redazione di decisioni ecc. Nel periodo di riferimento la cancelleria ha avuto momenti di stretta.

A tal proposito è opportuno menzionare in particolare i «casi delle vignette». La preparazione di una vignetta autostradale per farne una vignetta pluriuso è considerata una contravvenzione all'articolo 245 CP. In passato, l'AFD non denunciava o denunciava solo raramente tali manipolazioni, non da ultimo a causa di risorse insufficienti. Oggi, invece, entrano in media 20 denunce la settimana e la cifra è destinata ad aumentare. Secondo una dichiarazione dell'AFD, i punti di dogana lungo le frontiere austriaca e italiana devono ancora essere sensibilizzati al problema. Una volta effettuati i relativi controlli, anche questi punti di dogana trasmetteranno un elevato numero di denunce. In seguito alle misure di ottimizzazione organizzativa, la divisione ha ripreso i procedimenti condotti in lingua tedesca nell'ambito della criminalità organizzata. Finora questi procedimenti erano assegnati, personale incluso, alla divisione antiterrorismo. Il TPF ha stabilito e confermato in più sentenze che i casi di phishing a carattere internazionale rientrano nella competenza del MPC. Per il momento è la divisione Protezione dello Stato a curare questi procedimenti. Entro la fine del periodo di riferimento è entrata già una trentina di casi. I procedimenti richiedono un grande dispendio di tempo e di risorse.

7.3 Centri di competenze contro il terrorismo e per il diritto penale internazionale

a >Centro di competenze contro il terrorismo (CC T)

Il carico di lavoro presso il Centro di competenze contro il terrorismo è stato costantemente elevato. Il procuratore capo federale, due procuratori e un sostituto procuratore federali hanno condotto simultaneamente oltre 60 procedimenti penali per riciclaggio di denaro, terrorismo e criminalità organizzata e le relative procedure di assistenza giudiziaria. Circa una decina sono considerate importanti o molto complesse e comportano il sequestro di valori patrimoniali.

Il carico di lavoro degli altri collaboratori del Centro di competenze contro il terrorismo è stato pure notevole, essenzialmente per due motivi. In primo luogo, la portata degli incarti dei procedimenti più vasti implicanti numerose parti ha aumentato considerevolmente il numero delle decisioni, il volume della corrispondenza, la loro tenuta e consultazione. In secondo luogo, cambiamenti di personale nel Centro di competenze contro il terrorismo hanno sollecitato un impegno supplementare dei cancellieri.

b >Centro di competenze per il diritto penale internazionale (CC V)

Istituito il 1° luglio 2012 con quattro posti ripartiti su due procuratori, due collaboratori giuridici e un collaboratore specializzato, oggi il Centro di competenze

per il diritto penale internazionale è in grado di perseguire penalmente crimini internazionali (genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra), secondo gli articoli 264–264n CP entrati in vigore il 1° gennaio 2011 e rientranti nella giurisdizione federale in conformità all'articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP, in modo specializzato e non più accessoriamente, con il sostegno d'inquirenti della PGF formati nel campo ma non assegnati esclusivamente a questo tipo di casi.

Nel periodo di riferimento il MPC ha registrato un carico di lavoro maggiore rispetto al 2011 per quanto riguarda i crimini menzionati, poiché oltre a sette incarti chiusi durante l'anno, il Centro di competenze per il diritto penale internazionale tratta attualmente una domanda di assistenza giudiziaria ripresa in mano federale su richiesta di un Cantone e otto casi allo stadio preliminare, di cui cinque hanno fatto l'oggetto dell'apertura di un'istruttoria per sospetti crimini di guerra e/o crimini contro l'umanità in Algeria, ex Jugoslavia, Libia e Afghanistan, portando a 25 il numero di casi trattati dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni penali due anni fa.

7.4 Divisione Criminalità economica 1 (Wikri I)

Il 1° settembre 2012, quale risultato delle misure di ottimizzazione del MPC, è stata istituita la nuova divisione Criminalità economica 1, volta primariamente ad adempiere la nuova giurisdizione penale federale obbligatoria nell'ambito dei reati borsistici, prevista dalla revisione della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM) che presumibilmente entrerà in vigore il 1° aprile 2013. La divisione Criminalità economica 1 conduce inoltre procedimenti penali nell'ambito della competenza facoltativa per la lotta alla criminalità economica ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 CPP e del riciclaggio di denaro ivi connesso.

La metà dei posti di lavoro della nuova divisione Criminalità economica 1 sono stati occupati da collaboratori di altre divisioni del MPC (cambio interno). Per reclutare l'altra metà la divisione cerca persone con conoscenze specifiche nell'avvocatura e nel settore borsistico e finanziario. La fase di ampliamento e ristrutturazione sta quindi per chiudersi.

Quattro responsabili di procedimenti provenienti da altre divisioni sono passati alla divisione Criminalità economica 1 con i procedimenti da loro condotti. Una vasta inchiesta è condotta in collaborazione con un responsabile di procedimenti del Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria. Un'altra vasta inchiesta è stata trasferita dal Procuratore generale alla sede distaccata di Zurigo, ma un'assistente procuratrice federale già attiva nel caso continuerà ad esserlo fino a nuovo ordine. In contropartita, la divisione Criminalità economica 1 ha assunto tre procedimenti della sede distaccata di Zurigo.

Nel periodo di riferimento, il carico di lavoro dei collaboratori è rimasto elevato poiché essi hanno creato la nuova divisione Criminalità economica 1, si sono familiarizzati con la nuova materia e hanno reclutato e continuano a reclutare personale difficilmente disponibile sul mercato.

7.5 Divisione Criminalità economica 2 (Wikri II)

Il 1° settembre 2012, la divisione Criminalità economica è stata scissa in due: la divisione Criminalità economica 1 si occupa dei reati economici generali, compresi i reati borsistici, mentre la divisione Criminalità economica 2 si occupa di corruzione internazionale e riciclaggio di denaro.

Le priorità operative della divisione erano il secondo dibattimento in un grosso caso di mafia italiana e il suo vasto contrabbando di sigarette tramite la Svizzera, il proseguimento di due grandi casi di truffa, la continuazione e, in parte, la conclusione d'inchieste connesse ai procedimenti condotti, e già chiusi, nei confronti delle società Alstom e Siemens. Le risorse della divisione sono state notevolmente assorbite dai procedimenti menzionati. Tredici procedimenti sono stati abbandonati e in tre casi le domande di assistenza giudiziaria sono state definitivamente chiuse.

Nel periodo di riferimento, l'ottimizzazione del MPC e la scissione in due divisioni distinte hanno quindi impegnato maggiormente il personale della divisione. La scissione ha comportato la partenza, non compensata, di più procuratori. Il carico di lavoro della divisione e dei singoli procuratori era complessivamente pesante.

7.6 Sede distaccata di Losanna

Nel giugno 2012 sono stati designati il nuovo capo della Sede distaccata di Losanna e il nuovo capo di cancelleria, incaricato di supplire al capo e di vegliare a una prassi unitaria. Sei collaboratori sono stati trasferiti a Berna in seguito all'ottimizzazione dell'organizzazione del MPC. Durante il periodo di riferimento, il carico di lavoro della sede distaccata è stato costantemente elevato, in particolare a causa della prosecuzione dei casi legati alla primavera araba e di altri procedimenti molto complessi di corruzione internazionale e riciclaggio di denaro. I procuratori della sede distaccata hanno sostenuto l'accusa davanti al TPF in due casi di grande rilievo, tra cui il caso riguardante l'organizzazione criminale conosciuta sotto il nome di «Ladri nella legge». Oltre ad aver trattato casi di riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e criminalità economica, la sede distaccata è stata incaricata dei casi di corruzione internazionale in lingua francese.

I collaboratori supplementari assunti a tempo determinato nel 2011 per fare fronte alla grande mole di lavoro sono stati confermati nelle loro funzioni fino alla fine del 2013.

Si noti, infine, che entro il mese di marzo 2014 il MPC e la PGF di Losanna dovranno trasferirsi in uno stabile nuovo.

7.7 Sede distaccata di Lugano

Nel 2012 l'attività è stata in buona parte consacrata alla definizione di due procedimenti penali vasti e assai complessi avviati prima del 2004. In un caso l'attività è stata perlopiù concentrata sull'istruzione resasi necessaria, a salvaguardia del principio del contraddittorio, a seguito della sospensione del dibattimento da parte del TPF e inerente all'atto d'accusa inoltrato l'anno precedente per titolo principale di organizzazione criminale e altri reati nei confronti di tredici persone; in parte, concentrata su due procedure abbreviate e un decreto d'accusa e con la condanna di tre persone per titoli d'infrazioni aggravate alla legge federale sul materiale bellico ecc. Nell'altro caso, avviato per reati commessi in Svizzera nel contesto del crack del gruppo agroalimentare italiano Parmalat, con l'emaneazione di decreti d'accusa di alcune posizioni e la condanna di cinque persone per titolo di riciclaggio di denaro aggravato, nonché l'applicazione dell'articolo 53 CP per la banca coinvolta, raggiungendo una transazione con la parte civile in Svizzera.

Tre dibattimenti si sono svolti dinanzi al TPF in altrettante procedure ordinarie: in un caso, per i titoli di truffa e riciclaggio di denaro ecc., tre condanne su quattro, pronunciate dalla Corte penale, sono divenute definitive. In un altro, trattandosi del rifacimento, dietro ricorso del MPC, di un dibattimento tenutosi nel 2009 per il reato di riciclaggio di denaro. In un terzo, nel quadro di un'indagine facente parte della costellazione dei procedimenti avviati a seguito del crack del predetto gruppo agroalimentare italiano. Nessuna fra le sentenze di condanna negli ultimi due casi è per contro divenuta definitiva nel 2012.

Alcuni altri procedimenti, avviati nel periodo 2004–2011 e anch'essi relativamente complessi, condotti tra l'altro per titolo di organizzazione criminale di origine italiana, anche con il supporto del Centro di competenze Economia e Finanza. Peraltro, l'esercizio 2012 è stato caratterizzato dal numero elevato di nuove procedure prese a carico, con un aumento rispetto al 2011 di circa un terzo (rispetto al 2010 il numero è più che raddoppiato), le denunce e comunicazioni del MROS e degli intermediari finanziari essendo anch'esse aumentate pressoché nella medesima proporzione.

Il 2012 si è contraddistinto pure per i lavori preparatori consacrati alla riorganizzazione interna della Sede distaccata, avente effetto al 1° gennaio 2013.

7.8 Sede distaccata di Zurigo

La sede distaccata di Zurigo ha gestito un elevato numero di procedimenti dispendiosi e complessi di criminalità economica, procedimenti di riciclaggio di denaro e di criminalità organizzata.

L'impegno eccezionale di cui hanno dato prova i collaboratori e la conduzione dell'istruzione ulteriormente ottimizzata hanno permesso di promuovere l'accusa contro quattro imputati in tre complessi di procedimenti e di chiudere altri casi. È particolarmente degno di nota, poiché la prestazione è avvenuta malgrado risorse di personale ancora critiche e un carico di lavoro di nuovo in crescita. I nuovi casi in entrata sono aumentati. Rispetto all'anno precedente, è stato registrato il doppio di comunicazioni MROS (circa 30). Inoltre, un procuratore ha assunto nuovi compiti speciali. Due squadre su tre hanno lavorato con un organico ridotto anche nel periodo di riferimento. Complessivamente sono rimasti scoperti 1,4 posti di procuratore. Il 1° novembre 2012, il posto di procuratore vacante da un anno e mezzo è stato occupato da un'assistente procuratrice federale. Vari cambiamenti sono stati registrati nei posti di cancellieri e forze amministrative, comportando un'evidente perdita di conoscenze, processi dispendiosi di reclutamento e inserimento nel lavoro. La sede distaccata di Zurigo ha risentito dei relativi effetti per un lungo periodo.

Un procuratore federale ha assunto compiti speciali supplementari di accompagnamento di un vasto procedimento condotto nell'ambito della criminalità economica da un'altra divisione e quale sostituto membro dello stato maggiore operativo del procuratore generale. L'assunzione di un vasto procedimento condotto dalla divisione Criminalità economica ha richiesto l'adozione di misure di sgravio per la sede distaccata di Zurigo nel settembre 2012. Ciononostante su tutti i collaboratori della sede distaccata di Zurigo permane un pesante carico di lavoro.

7.9 Centro di competenze economia e finanza (CC WF)

Da vari anni, il carico di lavoro dei collaboratori del Centro di competenze economia e finanza si attesta a un livello molto alto. Dalla primavera del 2012, il Centro di competenze economia e finanza non è quasi più in grado di occuparsi tempestivamente e in modo efficiente di nuovi casi. Il motivo è riconducibile all'elevato numero di procedimenti legati alla primavera araba, che a periodi hanno impegnato al contempo oltre un terzo dei collaboratori nel centro di competenze. La situazione delle risorse nel centro di competenze è aggravata dal fatto che nel caso di questi procedimenti si tratta, almeno allo stadio iniziale, di analizzare i flussi di denaro e, quindi, è necessaria la relativa collaborazione della PGF.

La fornitura di dati bancari elaborati in forma elettronica da parte degli istituti bancari costituirebbe un'aprezzabile agevolazione e una maggiore efficienza nel lavoro del Centro di competenze economia e finanza sarebbe. Le relative attività di MPC e CAIS⁹ nei confronti degli istituti bancari devono continuare. I mezzi informatici a disposizione dovranno essere ulteriormente ottimizzati.

⁹ Conferenza delle autorità inquirenti svizzere.

7.10 Divisione Informatica e servizi centrali

Nel quadro dell'ottimizzazione del MPC, i centri specializzati in informatica, archiviazione digitale, cancelleria, posta, logistica, sicurezza e lingue sono stati riuniti nella divisione Informatica e servizi centrali. La divisione sostiene la direzione, lo stato maggiore, le unità operative e i centri di competenza del MPC dal punto di vista amministrativo, tecnico e logistico.

Mentre la grande maggioranza dei centri specializzati è rimasta per lo più invariata nella sua dotazione di personale e dal punto di vista organizzativo, l'informatica è stata interessata da modifiche strutturali importanti. Orientata alla ponderazione strategica, la medesima è stata scissa nel settore della gestione dell'integrazione informatica e nel settore dell'informatica specialistica e affidata a un nuovo capo dal 1° ottobre 2012. Inoltre, il servizio di archiviazione digitale è stato ampliato per far fronte alla trasmissione dei dati all'archivio federale. La domanda di servizi di supporto è in aumento, ma sono soprattutto i progetti avviati negli anni precedenti per condurre elettronicamente i procedimenti a richiedere un intenso accompagnamento tecnico da parte di specialisti. Per adempiere i compiti sono necessari sempre più risorse e sviluppi in tutti i settori specialistici. Le misure di natura organizzativa previste permetteranno alla divisione Informatica e servizi centrali di ampliare i loro servizi e di renderli più professionali a vantaggio dei gruppi di beneficiari.



L'anno prossimo il MPC consoliderà innanzitutto le misure avviate per ottimizzare la sua organizzazione, in gran parte attuate, e garantirà così una base solida e duratura per adempiere i suoi compiti in modo qualitativo e al contempo efficiente.

Per quanto riguarda gli obiettivi operativi, in primo luogo il MPC dovrà consolidare il controllo operativo di gestione introdotto nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda gli obiettivi amministrativi, il MPC istituirà un controllo amministrativo di gestione. In tal modo s'intende garantire un controllo sistematico anche nei settori non operativi del MPC, segnatamente nei settori del personale, della finanza e dell'informatica.

Collegato al controllo amministrativo di gestione è l'esame dell'infrastruttura del MPC nell'ambito dei beni e servizi da lui acquisiti. Nonostante la sua indipendenza, il MPC è unito all'Amministrazione federale da una serie di convenzioni. Dopo che nella primavera del 2010 il Parlamento aveva deciso l'indipendenza del MPC, quest'ultimo non ha potuto, nel breve tempo a sua disposizione fino all'entrata in vigore della LOAP il 1° gennaio 2011, realizzare una propria infrastruttura autonoma. Esso continuava piuttosto ad acquisire beni e servizi a lui necessari dai suoi prestatori di sempre dell'Amministrazione federale su una nuova base contrattuale. Due anni dopo l'indipendenza e con la relativa esperienza, le numerose interfacce con l'Amministrazione federale saranno esaminate nel quadro di uno studio di fattibilità, che evidenzierà le eventuali opzioni. Il MPC valuterà e deciderà sulla base dell'esito dello studio come in futuro attuerà il principio dell'autogestione sancito dalla legge.

Con l'entrata in vigore della revisione della Legge sulle borse, l'anno prossimo il MPC si vedrà attribuire nuove competenze per il perseguimento penale dei reati borsistici. Grazie ai lavori preparatori avviati nel periodo di riferimento, il MPC sarà pronto ad attuare in modo tempestivo le nuove competenze operative acquisite.

Ministero pubblico della Confederazione MPC

Michael Lauber

Procuratore generale della Confederazione

Berna, gennaio 2013

Inchieste penali (al 31.12.2011)

Accertamenti pendenti ¹	46
Inchieste penali pendenti ²	259
Criminalità organizzata	50
Riciclaggio di denaro	140
Corruzione	24
Terrorismo e finanziamento del terrorismo	6
Criminalità economica	38
Protezione dello Stato e reati speciali	49
Inchieste penali sospese	67
Inchieste penali pendenti da oltre due anni	122

Inchieste penali (al 31.12.2012)

Accertamenti pendenti ¹	242
Inchieste penali pendenti ²	334
Criminalità organizzata	43
Riciclaggio di denaro	158
Corruzione	28
Terrorismo e finanziamento del terrorismo	8
Criminalità economica	40
Protezione dello Stato e reati speciali	82
Inchieste penali sospese	84
Inchieste penali pendenti da oltre due anni	111

2011

Inchieste penali avviate ¹	143
Inchieste penali evase ¹	174
Abbandono	94
Rimessione delega trasmissione rinvio ai Cantoni	13
Decreti d'accusa	74
Atti d'accusa depositati	11
Atti d'accusa depositati in rito abbreviato	7
Decreti d'accusa trasmessi al tribunale	5
Dispositivi delle sentenze TPF	12

2012

Inchieste penali avviate ¹	246
Inchieste penali evase ¹	767
Abbandono	133
Rimessione delega trasmissione rinvio ai Cantoni	13
Decreti d'accusa	622
Atti d'accusa depositati	8
Atti d'accusa depositati in rito abbreviato	7
Decreti d'accusa trasmessi al tribunale	2
Dispositivi delle sentenze TPF	17

¹ Nel 2012, sono stati denunciati numerosi «casi di vignette» al MPC (art. 245 CP – Falsificazione di valori di bollo ufficiali). La maggior parte dei casi è evasa con un decreto penale senza notifica preliminare.

² È possibile che un'inchiesta figuri in più categorie di reati.

Assistenza giudiziaria passiva (al 31.12.2011)

Procedure di assistenza giudiziaria pendenti	133
Demande ricevute	10
Demande in corso di esame	41
Assistenza giudiziaria in esecuzione	82
Impugnazioni	0
Procedure di assistenza giudiziaria pendenti da oltre due anni	38

Assistenza giudiziaria passiva (al 31.12.2012)

Procedure di assistenza giudiziaria pendenti	182
Demande ricevute	12
Demande in corso di esame	43
Assistenza giudiziaria in esecuzione	127
Impugnazioni	0
Procedure di assistenza giudiziaria pendenti da oltre due anni	21

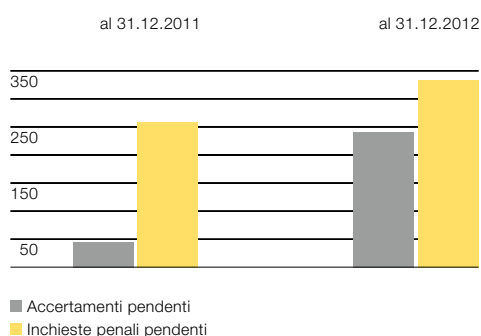
2011

Demande di assistenza giudiziaria accolte	108
Procedure di assistenza giudiziaria evase	110
Rinvio all'UFG per delega al Cantone	6
Assistenza giudiziaria respinta	4
Assistenza giudiziaria accolta	73
Altri tipi di evasione (stralcio, ritiro ecc.)	27

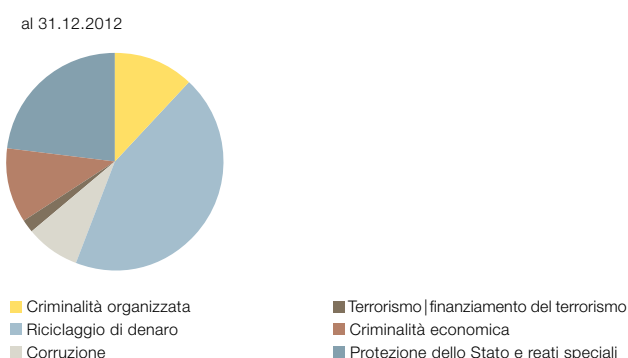
2012

Demande di assistenza giudiziaria accolte	139
Procedure di assistenza giudiziaria evase	107
Rinvio all'UFG per delega al Cantone	2
Assistenza giudiziaria respinta	7
Assistenza giudiziaria accolta	74
Altri tipi di evasione (stralcio, ritiro ecc.)	24

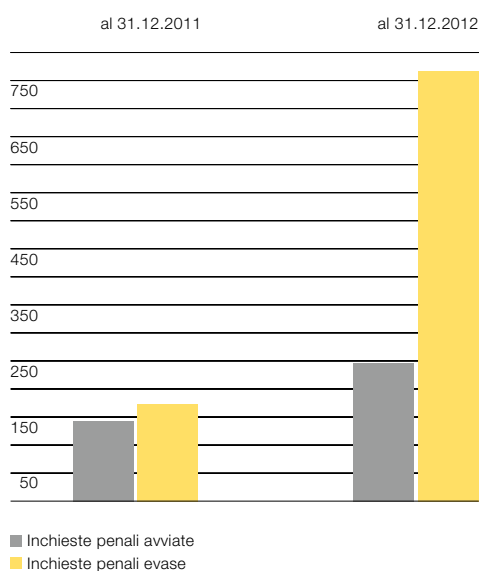
Inchieste penali 2011 | 2012



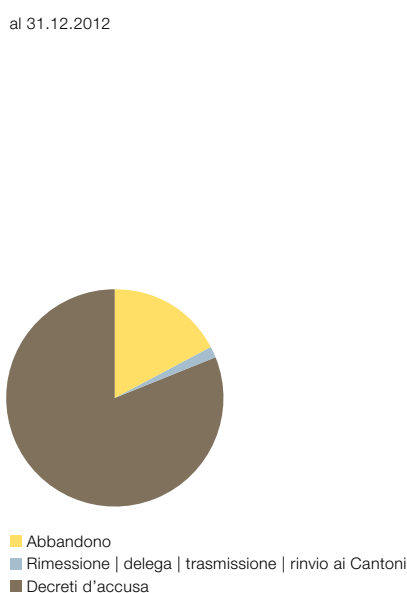
Inchieste penali pendenti 2012



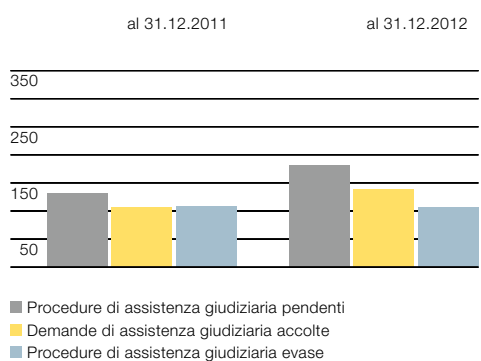
Inchieste penali 2011 | 2012



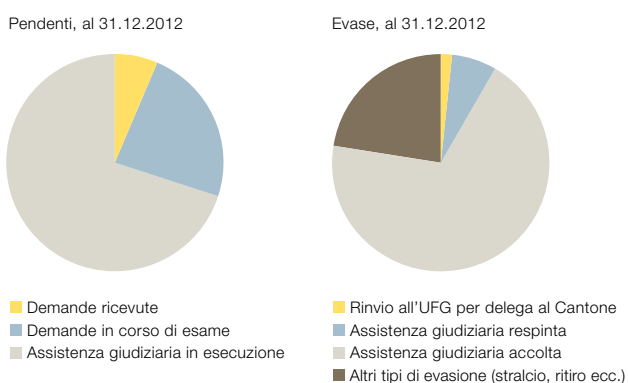
Inchieste penali evase 2012



Assistenza giudiziaria passiva 2011 | 2012



Assistenza giudiziaria passiva 2012



Affari di massa (al 31.12.2011)

Affari di massa pendenti	60
Falsificazione delle monete	20
Materie esplosive	27
Autorizzazione	3
Navigazione aerea	3
Varie	7

2011

Affari di massa avviati ³	4163
Affari di massa evasi	4154

Affari di massa (al 31.12.2012)

Affari di massa pendenti	55
Falsificazione delle monete	28
Materie esplosive	11
Autorizzazione	4
Navigazione aerea	1
Varie	11

2012

Affari di massa avviati ³	759
Affari di massa evasi	755

³ Secondo l'art. 307 cpv. 4 CPP, la polizia può d'ora in poi prescindere dalla trasmissione al MPC, ad esempio nel caso in cui non vi siano indizi sull'autore di una falsificazione di monete.

Ricorsi del MPC presso il Tribunale federale

ricorsi interposti durante l'anno in esame	2
ricorsi oggetto di una decisione nel 2012 (in parte interposti nel 2011)	2
accolti o in parte accolti	0
respinti o non entrata nel merito	1
privi di oggetto o con effetto sospensivo	1

Ricorsi del MPC presso il Tribunale penale federale

ricorsi interposti durante l'anno in esame	4
ricorsi oggetto di una decisione nel 2012 (in parte interposti nel 2011)	1
accolti o in parte accolti	0
respinti o non entrata nel merito	1
privi di oggetto o con effetto sospensivo	0

Ricorsi contro il MPC presso il Tribunale federale

ricorsi interposti durante l'anno in esame	52
ricorsi oggetto di una decisione nel 2012 (in parte interposti nel 2011)	54
accolti	4
respinti, in parte respinti o non entrata nel merito	45
privi di oggetto o con effetto sospensivo	5

Ricorsi contro il MPC presso il Tribunale penale federale

ricorsi interposti durante l'anno in esame	229
ricorsi oggetto di una decisione nel 2012 (in parte interposti nel 2011)	184
accolti	28
respinti, in parte respinti o non entrata nel merito	123
privi di oggetto o con effetto sospensivo	33

Numero ed esito delle procedure dibattimentali dinanzi al Tribunale penale federale

Procedure dibattimentali di primo grado dinanzi al Tribunale penale federale	
Numero di procedure dibattimentali	8
decisioni passate in giudicato il 31.12.2012	0
decisioni non passate in giudicato o passate in giudicato solo in parte il 31.12.2012	8
Numero di imputati	22
condannati	18
assolti	4
Rito abbreviato	
Numero di procedure dibattimentali (con decisione passata in giudicato il 31.12.2012)	8
Numero di imputati	10
condannati	9
decisioni di rinvio	1

